Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Vademecum per gli Ordini degli Ingegneri

(progress)

Documento riservato



(c.r. 307)

Roma, 29 gennaio 2011



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Giovanni Rolando Presidente

Ing. Pietro Ernesto De Felice Vice Presidente

Ing. Alessandro Biddau Consigliere Segretario

Ing. Carlo De Vuono Tesoriere

Ing. Giovanni Bosi Consigliere

Ing. Roberto Brandi Consigliere

Ing. Ugo Gaia Consigliere

Ing. Romeo La Pietra Consigliere

Ing. Giovanni Montresor Consigliere

Ing.civ.amb.iun. Antonio Picardi Consigliere

Ing. Sergio Polese Consigliere

Ing. Alberto Speroni Consigliere

Ing. Paolo Stefanelli Consigliere

Ing. Silvio Stricchi Consigliere

Ing. Giuseppe Zia Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Romeo La Pietra Presidente

Ing. Giuseppe Zia Vice Presidente

Ing. Ugo Gaia Consigliere

Ing. Guido Monteforte Specchi Consigliere

Ing. Alberto Speroni Consigliere

Dott. Massimiliano Pittau Direttore


Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it



c.r. 307 — LA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI. VADEMECUM PER GLI ORDINI DEGLI INGEGNERI (PROGRESS)

Il presente testo è stato redatto ed elaborato dall'avv. Nicola Colacino.



INDICE

1. Introduzione	Pag.	1
2. L'istituto della mediazione giudiziaria: caratteri generali	u	3
3. Il procedimento di mediazione	u	7
4. Gli obblighi del mediatore	u	14
5. Gli organismi di mediazione	u	16
6. I passaggi per costituire l'Organismo di mediazione	u	22
6.1. Domanda di iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione	u	26
6.2. Ipotesi di Statuto dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli ingegneri	u	40
6.3. Ipotesi di Regolamento della procedura di mediazione presso gli Ordini degli ingegneri	u	45
ALLEGATI	u	63
ALLEGATO 1 D.LGS. 4 MARZO 2010, N.28	u	64
ALLEGATO 2 D.M. 18 OTTOBRE 2010, N. 180	u	84



1. Introduzione


L'istituto della mediazione giudiziaria, introdotto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (poi completato dalla normativa di attuazione di cui al D.M. n. 180/2010), rientra tra le misure deflattive del contenzioso civile, adottate dal legislatore per ovviare al problema dell'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari civili.

Tale problema affligge da tempo la giustizia italiana, sia in ambito civile, sia in quelli penale e amministrativo, al punto da essere considerata un tratto congenito del nostro sistema giudiziario. Ciò con gravi ed evidenti ripercussioni sul sistema economico: l'eccessiva durata dei processi, infatti, incide negativamente (insieme ad altri fattori come la corruzione, la lentezza della burocrazia, ecc.) sulle valutazioni delle imprese e sulla capacità di attrazione degli investimenti stranieri.

Tuttavia, le frequenti riforme che, a partire dagli anni novanta, hanno tentato di semplificare e accelerare la procedura si sono rivelate poco utili, soprattutto se rapportate all'esigenza – spesso trascurata – di disciplinare la materia in modo organico e non attraverso ripetuti interventi a carattere incrementale che hanno contribuito ad accrescere la confusione tra gli stessi operatori interessati (giudici, avvocati, personale di cancelleria, ecc.).

In questo quadro non troppo esaltante, la riforma in commento ha se non altro il merito di intervenire *prima* dell'avvio del processo. Ciò allo scopo di evitarne la celebrazione e, quindi, sia di ridurre il numero di cause pendenti nei Tribunali, sia di dare soddisfazione alla parte vittoriosa in tempi molto più rapidi rispetto a quelli di un giudizio ordinario.

È ben vero che lo stesso rimedio è stato sperimentato con (solo parziale) successo nell'ambito del giudizio del lavoro e in quello commerciale, ma è altrettanto vero che la previsione di uno strumento di conciliazione pregiudiziale, a carattere generale (valido cioè in linea



di principio per una serie molto ampia di controversie), offre al cittadino un'opportunità reale di riduzione dei tempi (e dei costi) non trascurabile, e in ciò probabilmente consiste la sua reale utilità.

È auspicabile, in altri termini, che, una volta a regime, l'istituto in parola possa contribuire a modificare la cultura giudiziaria del nostro paese, che tradizionalmente privilegia in modo eccessivo la completezza e l'ampiezza della decisione finale, rispetto ai tempi della sua emissione, senza tenere conto della circostanza che una giustizia lenta equivale nella grandissima maggioranza dei casi, a una giustizia negata.

Il Decreto Legislativo riconosce agli Ordini professionali (art. 19, comma 1) la facoltà di istituire, nelle materie di propria competenza, e previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi di mediazione speciali, "avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità". Si tratta di un'apertura fondamentale nei confronti degli Ordini professionali, specie tenuto conto della pregressa tendenza abolizionista, dal momento che tali enti (insieme alle Camere di commercio) sono ritenuti dal legislatore idonei a dare attuazione al principio di "sussidiarietà orizzontale" in materia di amministrazione della giustizia, contribuendo in modo significativo alla riduzione del contenzioso giudiziario attraverso la messa in funzione di organismi di mediazione autonomi.



2. L'istituto della mediazione giudiziaria: caratteri generali

A norma dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 28/2010, per mediazione (giudiziaria) si intende "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

L'attività di mediazione, pertanto, consiste in due aspetti fondamentali:

- l'assistenza nella ricerca di un accordo amichevole per la definizione di una controversia
- e la *formulazione di una proposta* per la relativa risoluzione.

Qualora tale attività abbia successo, in conformità a una delle modalità sopra indicate, si avrà la conciliazione, vale a dire "la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione" (art. 1, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 28/2010).

A tal fine, il *mediatore* è la persona o le persone fisiche che, in forma individuale o collegiale, svolge la mediazione. Egli, pertanto, pur rimanendo, in ogni caso, privo del potere di rendere una decisione vincolante per le parti, è investito dalla legge della funzione conciliativa e deve essere quindi in possesso di requisiti predeterminati – su tutti quello di terzietà rispetto alle parti in lite – e deve operare all'interno di organismi sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Gli organismi presso cui la mediazione può svolgersi sono enti pubblici o privati, iscritti nel registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della giustizia. Essi devono erogare il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale di attuazione e del proprio regolamento interno, approvato dal Ministero della giustizia.



Anche gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, sempre previa autorizzazione del Ministero della giustizia. Vi è differenza tra gli *ordini forensi*, che possono istituire organismi di mediazione in tutte le materie previste dalla legge e gli altri ordini (e le camere di commercio), che sono legittimati, invece, a esercitare l'attività di mediazione solo nelle materie di rispettiva competenza¹.

A seconda della natura della controversia, la mediazione può essere:

- obbligatoria, quando la legge prescrive alle parti di tentare la mediazione prima di procedere in via giudiziaria;
- facoltativa, quando sono le stesse parti a decidere di esperire la mediazione prima di avviare un giudizio;
- demandata, quando è il giudice del procedimento, al quale le parti si siano già rivolte, a rimetterle innanzi ad un organismo di mediazione.

La *mediazione obbligatoria* (che entrerà in vigore, salvo rinvii dell'ultima ora, a partire dal 20 marzo 2011) riguarderà tutte le controversie aventi ad oggetto questioni:

- condominiali;
- vertenti su diritti reali;
- di divisione;
- di successione ereditaria;
- di patti di famiglia;

_

¹ Nelle materie *finanziaria* e *bancaria*, la mediazione può essere esperita anche innanzi alle Camere di conciliazione istituite presso la Consob o presso la Banca d'Italia.



- di locazione;
- di comodato;
- di affitto di azienda;
- di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- di risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
- di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In tutti gli altri casi concernenti controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili (art. 2), la mediazione ha carattere facoltativo o può essere demandata dal giudice alle parti.

In ossequio alle limitazioni stabilite dalla legge (che autorizza gli ordini professionali a istituire organismi di mediazione solo nelle materie di loro competenza) e all'elenco dei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio, deve ritenersi che gli Ordini degli ingegneri possano esercitare l'attività di mediazione per tutte le controversie di natura civile e commerciale, incluse quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 5 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28 (dove l'esperimento della mediazione ha carattere obbligatorio), purché riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, come disciplinata dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dalle disposizioni della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dell'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.



Fig. 1. Controversie soggette a mediazione

OBBLIGATORIA

Controversie in materia di:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento danno da: circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica; diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

FACOLTATIVA O DEMANDATA

Tutte le altre controversie di natura civile e commerciale vertenti su diritti disponibili, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.28/2010, per le quali le parti optino per esperire la mediazione prima di avviare un giudizio. Può essere anche il Giudice del procedimento, al quale le parti si erano già rivolte, a rimettere tali controversie innanzi ad un organismo di mediazione (demandata).

Fonte: Centro Studi CNI, 2011



3. Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione è disciplinato essenzialmente dagli art. 3 e ss. del D. Lgs. n. 28/2010, mentre il Decreto ministeriale attuativo contiene alcune previsioni di dettaglio. L'art. 3, comma 1, però, fa espresso rinvio al "regolamento dell'organismo scelto dalle parti", quale normativa specificamente applicabile, precisando che detto regolamento deve assicurare "la riservatezza del procedimento" in conformità al successivo art. 9, nonché appropriate "modalità di nomina del mediatore" che ne garantiscano "l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico" (comma 2).

Il successivo comma 3 stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione "non sono soggetti a formalità". Pertanto, può farsi ricorso anche a "modalità telematiche", qualora ciò sia previsto dal regolamento dell'organismo (comma 4).

I successivi artt. 4 e 5 attengono espressamente alle modalità di accesso alla mediazione e, pertanto, si ritiene che debbano essere tenuti in considerazione dai singoli organismi di mediazione nell'ambito dei rispettivi regolamenti. In particolare, l'art. 4 stabilisce che la domanda di mediazione sia formulata mediante il deposito di una semplice istanza e che, in caso di più domande relative alla medesima controversia, il procedimento si svolgerà innanzi all'organismo adito per primo, facendo fede la data della ricezione della comunicazione (si tratta di una riedizione conforme della regola della litispendenza giudiziaria, prevista dal codice civile).

Altro elemento di cui i regolamenti degli organismi di mediazione dovranno tener conto è il contenuto minimo dell'istanza di mediazione, che dovrà indicare espressamente:

- l'organismo prescelto;
- le parti in lite;



- l'oggetto e le ragioni della domanda.

In assenza di tali elementi, deve ritenersi – in analogia con quanto previsto per il contenuto della domanda giudiziale – che l'istanza di mediazione sia affetta da nullità e, pertanto, inidonea ai fini dell'avvio del procedimento (art. 4, comma 2).

La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto interessato, senza necessità di alcuna assistenza da parte di un avvocato. A tal fine, il comma 3 stabilisce che "all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20". L'avvocato, inoltre, deve informare "chiaramente e per iscritto" il proprio assistito in relazione ai casi in cui "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". L'assistito, a sua volta, dovrà sottoscrivere l'informativa, che sarà allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, così che il giudice possa verificarne il contenuto. La violazione di tali obblighi è causa di annullabilità del contratto tra l'avvocato e l'assistito.

L'art. 5 descrive i rapporti tra mediazione e processo, affermando l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione per tutti coloro i quali intendano instaurare un processo in una delle materie sopra indicate (comma 1). L'esperimento del procedimento in parola è "condizione di procedibilità della domanda giudiziale", vale a dire che, in difetto, il successivo processo non potrà essere validamente celebrato. Tuttavia, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice nello stesso termine. Se ciò non accade, il processo può continuare anche in assenza di mediazione. Il giudice può anche rilevare che la mediazione è stata iniziata, ma non si è conclusa. In tal caso, deve fissare la nuova udienza dopo la scadenza del termine per l'esperimento della mediazione (quattro mesi).



Qualora una delle parti in lite invochi la tutela cd. "cautelare" o "d'urgenza", ossia l'adozione dei provvedimenti necessari per la protezione interinale dei diritti oggetto del giudizio (ad es., il sequestro di un bene), affinché essi non vengano meno durante il corso del medesimo, lo svolgimento della mediazione non può in nessun caso risultare preclusiva. Pertanto, la presentazione di una domanda di mediazione non potrà impedire la contestuale concessione di misure cautelari eventualmente richieste in via giudiziaria (comma 4).

L'obbligo di mediazione può essere contenuto anche all'interno di un contratto, ovvero dello statuto o dell'atto costitutivo di un ente, in sostituzione o in aggiunta a una clausola compromissoria. In questi casi, se il tentativo non viene tempestivamente esperito, il giudice o l'arbitro incaricato, "su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza" dopo la scadenza del termine di durata del procedimento. Stante la previsione in parola, sembra auspicabile che i contratti d'incarico sottoscritti o fatti sottoscrivere da un ingegnere includano una clausola compromissoria che deferisca la competenza per lo svolgimento di un eventuale procedimento di mediazione all'organismo dell'Ordine provinciale degli ingegneri di riferimento.

Ulteriore regola di legge che i regolamenti degli organismi di mediazione non potranno eludere è quella sull'effetto interruttivo della prescrizione, di cui all'art. 5, comma 5. A partire dalla comunicazione alle altre parti in lite, infatti, la domanda di mediazione produrrà "sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale". Ciò significa che i diritti rivendicati dalle parti nell'ambito del procedimento di mediazione non si prescriveranno per tutta la durata del procedimento. Dalla stessa data – prosegue la norma – la domanda di mediazione impedisce, altresì, il decorso di eventuali termini di decadenza, ma solo per una volta. Infatti, "se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza", che decorre dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell'organismo.




Come anticipato, la durata massima del procedimento di mediazione è di quattro mesi (art. 6, comma 1), decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il medesimo adempimento. Il termine non è soggetto a sospensione feriale (comma 2), né è computabile ai fini del termine di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (art. 7).

Le disposizioni sul procedimento sono elencate all'art. 8 del Decreto Legislativo. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo di mediazione è tenuto a designare un mediatore e a fissare il primo incontro tra le parti "non oltre quindici giorni dal deposito della domanda". Il contenuto della domanda e la data del primo incontro sono comunicate alla controparte "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione", anche a cura dell'istante. Qualora la controversia sottoposta all'organismo richieda "specifiche competenze tecniche", possono nominarsi "uno o più mediatori ausiliari" del soggetto inizialmente incaricato.

Questa ipotesi rileva espressamente per i procedimenti eventualmente instaurati presso gli organismi di mediazione istituiti dagli Ordini degli Ingegneri. Sarà necessario, perciò, tenerne conto in sede di regolamento interno. In alternativa, il mediatore può avvalersi "di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali" (comma 4). Il regolamento di procedura dell'organismo deve contenere le modalità di calcolo e di liquidazione dei relativi compensi.

Il procedimento si svolge senza particolari formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o in altro luogo indicato nel regolamento di procedura. Il mediatore deve adoperarsi per favorire il raggiungimento di un accordo amichevole. Sulle parti in lite non gravano specifici obblighi di condotta, salva la circostanza che "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione" il giudice del processo potrà desumere "argomenti di prova" ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (comma 5).




Se la conciliazione riesce, il mediatore "forma processo verbale", allegandovi il testo dell'accordo, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

In difetto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, secondo il suo apprezzamento, ovvero "se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento" (art. 11, comma 1). Tale proposta è comunicata alle parti per iscritto e queste, sempre per iscritto e nel termine di sette giorni dalla ricezione devono far pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto. La mancata risposta tempestiva equivale a un rifiuto (comma 2). In caso di accettazione congiunta, il mediatore forma anche in questo caso processo verbale di conciliazione.

Se, invece, la conciliazione non riesce, il mediatore forma comunque processo verbale con l'indicazione della proposta. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale, se del caso, dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione (comma 4). In entrambi i casi, il processo verbale deve essere depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne facciano richiesta (comma 5). L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta formulata dal mediatore, può prevedere "il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento" (art. 11, comma 3).

Affinché possa essere utilizzato come titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale, il verbale deve essere omologato con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione. L'omologazione, che deve essere richiesta da almeno una delle parti, è subordinata al previo accertamento della regolarità formale del verbale nonché della non-contrarietà "all'ordine pubblico o a norme imperative" (così l'art. 12). Tale previsione sembra ipotizzare la possibilità di un giudizio di delibazione da parte del Tribunale. Se così





fosse, peraltro, verrebbe a vanificarsi – almeno in parte – l'effetto deflattivo che l'istituto della mediazione giudiziaria tende a perseguire.


L'art. 13 disciplina il regime delle spese processuali, precisando che qualora via sia una perfetta corrispondenza tra il provvedimento che definisce il giudizio (del Tribunale) e il contenuto della proposta formulata dal mediatore, "il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo", oltre al costo del contributo unificato (comma 1). Lo stesso principio si applica alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore ed eventualmente ai suoi ausiliari.


Se, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde integralmente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice, ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto ad eventuali esperti, indicando, però, nella motivazione, le ragioni di tale provvedimento (comma 2).

Gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010 si soffermano sul dovere di riservatezza gravante su coloro i quali prestano la propria opera o servizio nell'organismo o, più in generale, nell'ambito del procedimento di mediazione, "rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo" (art. 9, comma 1). Tali dichiarazioni e informazioni, inoltre, non potranno essere utilizzate nel successivo giudizio avente identico oggetto, anche se parziale, "iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione", salvo esplicito consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni. Al contempo, sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio (art. 10, comma 1). Il mediatore, dal canto suo, non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di









L'art. 14 del Decreto Leg. 28/2010 elenca gli obblighi del mediatore, precisando in apertura che il mediatore e i suoi ausiliari non possono assumere "diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati", ad eccezione di quelli "strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio". Costoro, inoltre, non possono percepire compensi direttamente dalle parti della controversia (comma 1).

Il mediatore è tenuto, altresì: a sottoscrivere, per ogni affare per il quale è designato, una "dichiarazione di imparzialità" in conformità alle formule previste dal regolamento di procedura applicabile, oltre a tutti gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal regolamento di procedura; a informare immediatamente l'organismo di mediazione e le parti in lite riguardo alle ragioni ostative dello svolgimento imparziale dell'attività di mediazione; a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, in conformità a quanto previsto dall'art. 12; ad assolvere alle richieste organizzative provenienti dal responsabile dell'organismo. Quest'ultimo, su istanza di parte, può provvedere alla sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile medesimo, è il regolamento a stabilire a chi competa di decidere sull'istanza (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010).

Fig. 2. Il Mediatore. Requisiti e obblighi

IL MEDIATORE

Soggetto che, in forma **individuale o collegiale**, svolge l'attività di mediazione **senza potere decisorio** vincolante per le parti.

(art.1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 28/2010)

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI MEDIATORE

- Un **titolo di studio** non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o l'iscrizione a un Ordine o Collegio professionale
- Il possesso di una formazione specifica e l'aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione abilitati.

I requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi e pena detentiva non sospesa
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento
- Una documentazione idonea a comprovare le necessarie conoscenze linguistiche per i mediatori esperti in materia internazionale

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

- Divieto di percepire compensi dalle parti o perseguire interessi collegati, anche in via indiretta, con la questione trattata;
- Obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e tutti gli altri impegni eventualmente previsti dal regolamento di procedura
- Obbligo di informare immediatamente l'organismo di mediazione e le parti riguardo a eventuali ragioni ostative all'esercizio imparziale del proprio ufficio
- Obbligo di formulare proposte di conciliazione nel rispetto dei limiti dell'ordine pubblico e delle norme imperative
- Obbligo di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo

Fonte: Centro Studi CNI, 2011



5. Gli organismi di mediazione

Per organismi di mediazione si intendono tutti gli enti, di natura pubblica o privata, autorizzati ad esercitare l'attività di mediazione in forza dell'iscrizione nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 16). Tra questi, la legge include, all'art. 19, gli organismi appartenenti ai Consigli degli ordini professionali, precisando che "i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità" (comma 1).

Il successivo comma 2 chiarisce che detti organismi accedono a una procedura semplificata per la relativa istituzione, potendo essere iscritti nel registro "a semplice domanda", nel rispetto delle formalità previste dal Decreto Ministeriale di attuazione.

Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 disciplina nel dettaglio la formazione e la revisione del registro, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di sezioni separate per la trattazione di affari specifici (in materia di consumo e internazionale), nonché l'importo delle indennità spettanti agli organismi (il relativo ammontare minimo e massimo, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti, le eventuali maggiorazioni, non superiori al 25%, dovute nell'ipotesi di successo della mediazione; le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, le eventuali esenzioni), che può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, dell'indice ISTAT.

Il Decreto attuativo, nell'elencare i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro (art. 4), ribadisce che gli organismi di mediazione istituiti presso gli Ordini professionali sono iscritti "a semplice domanda", salva la verifica dei requisiti di cui:





- al comma 2, lettera b), vale a dire "il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione",

- e al comma 3, riguardante i mediatori, i quali devono essere in possesso:
- di un titolo di studio "non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale";
- di una "specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione";
- della "documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie" (ma solo in caso di mediazione nel settore internazionale);
- nonché dei necessari requisiti di onorabilità ("a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento").

L'art. 4 del Decreto Ministeriale precisa, inoltre, che "per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo". L'autorizzazione cui si riferisce la norma è quella – già menzionata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 28/2010 – rilasciata dal Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

All'atto dell'iscrizione nel registro, l'organismo di mediazione deve depositare una specifica documentazione a corredo della





- della richiesta di autorizzazione all'istituzione di organismi speciali di mediazione ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.28/2010 (v. modello di domanda allegato);
- 2. dell'atto riepilogativo dei dati e dei requisiti dell'organismo di mediazione di cui è chiesta l'iscrizione;
- dell'elenco dei mediatori con allegati per ciascuno l'autocertificazione relativa al possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'art 4 comma 3 lettera c) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, della dichiarazione di disponibilità dei mediatori e di copia del documento d'identità in corso di validità (v. modello di domanda allegato);
- 4. dell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale dell'elenco dei mediatori con allegati per ciascuno l'autocertificazione relativa al possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'art 4 comma 3 lettera c) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, della dichiarazione di disponibilità dei mediatori e di copia del documento d'identità in corso di validità (v. modello di domanda allegato);
- 5. della polizza assicurativa con allegata la copia;

Sempre all'atto dell'iscrizione occorre depositare altresì:

- la copia conforme dell'atto costitutivo dell'organismo;
- la copia conforme dello statuto dell'organismo;
- la copia conforme dell'atto istitutivo dell'organismo non autonomo (la formulazione della norma non è chiara: si ritiene che per "organismo non autonomo" debba intendersi l'organismo di mediazione istituito non già come ente ma articolazione interna dell'ordine autonomo, come professionale; in questo la destinazione di caso,




un'articolazione interna del Consiglio dell'Ordine a organismo di mediazione si pone come alternativa all'istituzione di un ente autonomo);


- la deliberazione recante la determinazione delle indennità e della tabella delle indennità redatta secondo i criteri di cui all'art.16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- la composizione della indennità e tabella delle indennità;
- la documentazione comprovante il personale facente parte della dotazione organica dell'ordine da destinare agli organismi speciali, nonché i locali che rientrano nella propria disponibilità da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di mediazione;
- l'elenco dei mediatori diviso per ambiti di competenza.

Completano la documentazione il *regolamento di procedura* e il *codice etico*. Nel regolamento, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo, devono essere indicate "le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati". Il Decreto di attuazione (art. 7, comma 4) esclude, tuttavia, che "l'accesso alla mediazione si svolg[a] esclusivamente attraverso modalità telematiche".

Il D.M. n. 180/2010 stabilisce, altresì, che nel regolamento di procedura deve essere indicato il luogo dove si svolge il procedimento di mediazione, eventualmente "derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo" (comma 1), oltre alle seguenti previsioni (comma 2):

- la possibilità di convocazione personale delle parti;
- la possibilità di formulare una proposta di conciliazione da parte di un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e "sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente";






- la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali sia stato preventivamente raggiunto un accordo, "anche per singoli affari di mediazione";
- la formazione di elenchi dei mediatori suddivisi in base alla rispettiva specializzazione in materia giuridica;
- la limitazione dell'attività di mediazione svolta dall'organismo a specifiche materie, chiaramente individuate.

Sempre a norma del D.M. n. 180/2010, il regolamento deve stabilire "le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore" e disciplinare gli effetti sui procedimenti pendenti in caso di sospensione o cancellazione dell'organismo dal registro (comma 3).


Infine, il regolamento deve prevedere, in ogni caso (comma 5):


- a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore designato;
- b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento sia consegnata una scheda di valutazione del servizio, il cui modello deve essere allegato al regolamento, e che copia della scheda, "con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità", sia trasmessa per via telematica al responsabile;
- c) la possibilità per le parti di indicare congiuntamente il mediatore, ai fini della sua eventuale designazione.



Nel rispetto della normativa sulla *privacy*, il regolamento deve assicurare idonee modalità di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, "che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione".

Ai fini dell'iscrizione dell'organismo nel registro, il Ministero della giustizia è tenuto a valutare espressamente l'idoneità del regolamento.






Una volta esaminata la normativa istitutiva del servizio di mediazione giudiziaria, sembra utile ripercorrere brevemente i passaggi necessari per la costituzione di un Organismo di mediazione presso gli Ordini degli Ingegneri.

Anzitutto, si rammenta che sussistono due possibilità. In base alla prima, che si ritiene più idonea per ragioni di chiarezza e a garanzia di alterità formale, il Consiglio dell'Ordine richiedente istituisce un Organismo di mediazione a sé stante, dotato di autonomia statutaria, ancorché fisicamente collocato nella sede del Consiglio (salva diversa determinazione) e dotato di personale delegato dal Consiglio. In base alla seconda soluzione, è il Consiglio medesimo, mediante un'apposita modifica del proprio statuto, a istituire tra i propri uffici un Organismo di mediazione, che, pertanto, esercita la propria attività come articolazione interna del Consiglio. In quest'ultima ipotesi, è necessario estendere le funzioni consiliari anche all'attività di mediazione.

In entrambi i casi, il Consiglio deve presentare al Ministero della Giustizia rituale **domanda di iscrizione** dell'istituendo Organismo (autonomo o non autonomo) al Registro degli Organismi di mediazione (si veda il par. 6.1), corredata dalla **polizza assicurativa** e dalle altre **dichiarazioni allegate**.

All'atto della domanda, il Consiglio deve depositare, altresì, copia conforme dello **Statuto** dell'Organismo di mediazione (si veda il par. 6.2), approvato con propria **deliberazione**, ovvero copia della deliberazione recante la modificazione dello Statuto del Consiglio dell'Ordine, in vista dell'istituzione dell'Organismo di mediazione al proprio interno.

Oltre allo Statuto, è necessario depositare il **Regolamento di procedura** (si veda il par. 6.3) che l'Organismo di mediazione è tenuto a osservare nell'espletamento del servizio di mediazione. Completano la documentazione la **dichiarazione di imparzialità** da sottoscrivere a cura



dei Mediatori iscritti nell'Elenco dell'Organismo, il modello di domanda di mediazione di cui le parti possono avvalersi al momento dell'instaurazione di un procedimento di mediazione, la tabella delle indennità che l'Organismo di mediazione ha diritto a percepire per ogni singola controversia instaurata innanzi ad esso, il codice etico che i Mediatori e i loro ausiliari ed esperti devono rispettare nello svolgimento dell'attività di mediazione e, infine, la scheda di valutazione che le parti sono invitate a compilare all'esito del procedimento di mediazione per esprimere il loro gradimento sul servizio reso.



Fig. 3 - Passaggi necessari per la costituzione di un Organismo di mediazione presso gli Ordini degli Ingegneri

Organismo di mediazione autonomo	Organismo di mediazione non
	autonomo
1. Deliberazione consiliare recante	1. Deliberazione consiliare recante la
l'approvazione dello Statuto	modificazione dello Statuto del
dell'Organismo di mediazione	Consiglio dell'Ordine
2. Stipulazione della Polizza assicurativa	2. Stipulazione della Polizza assicurativa
di € 500.000	di € 500.000
3. Redazione del Regolamento di	3. Redazione del Regolamento di
procedura con relativi allegati	procedura con relativi allegati
4. Presentazione della domanda di	4. Presentazione della domanda di
iscrizione e delle dichiarazioni allegate,	iscrizione e delle dichiarazioni allegate,
unitamente alla documentazione	unitamente alla documentazione
indicata ai punti 1-3 al Responsabile del	indicata ai punti 1-3 al Responsabile del
Registro degli Organismi di mediazione	Registro degli Organismi di mediazione
presso il Ministero della Giustizia	presso il Ministero della Giustizia

Fonte: Centro Studi CNI, 2011



Fig. 4 – Documentazione necessaria per la costituzione di un Organismo di mediazione

Organismo di mediazione autonomo	Organismo di mediazione non
	autonomo
1. Domanda di iscrizione	1. Domanda di iscrizione
2. Polizza assicurativa di € 500.000	2. Polizza assicurativa di € 500.000
3. Dichiarazioni allegate	3. Dichiarazioni allegate
4. Deliberazione consiliare recante	4. Deliberazione consiliare recante la
l'approvazione dello Statuto	modificazione dello Statuto del
dell'Organismo di mediazione	Consiglio dell'Ordine
5. Regolamento di procedura	5. Regolamento di procedura
6. Dichiarazione di imparzialità	6. Dichiarazione di imparzialità
7. Modello di domanda di mediazione	7. Modello di domanda di mediazione
8. Tabella delle indennità	8. Tabella delle indennità
9. Codice etico	9. Codice etico
10. Scheda di valutazione	10. Scheda di valutazione

Fonte: Centro Studi CNI, 2011

6.1. Domanda di iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione

Modello di domanda per ordini professionali

Al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula n. 70 00186 ROMA

Oggetto: domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180

l sottoscritto	
nella qualità di legale rappresentante di	
mena quanta ar regale rappresentante ar	

CHIEDE

l'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art 4, comma 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180

ALLEGA

- 6. richiesta di autorizzazione all'istituzione di organismi speciali di mediazione ai sensi dell'art.19 del d.lgs.28/2010;
- 7. atto riepilogativo dati e requisiti degli organismi di mediazione di cui è chiesta l'iscrizione;
- 8. elenco dei mediatori con allegati per ciascuno l'autocertificazione relativa al possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'art 4 comma 3 lettera c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 (all. 1), dichiarazione di disponibilità dei mediatori (all. 2) e copia del documento d'identità in corso di validità;
- 9. elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale con allegata per ciascuno la autocertificazione relativa al possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'art 4 comma 3 lettera c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 (all. 1), dichiarazione di disponibilità dei mediatori (all. 3) e copia del documento d'identità in corso di validità;
- 10. polizza assicurativa con allegata la copia della polizza assicurativa;

ALLEGA INOLTRE

- copia conforme dell'atto costitutivo dell'organismo
- copia conforme dello statuto dell'organismo (oppure: copia conforme dell'atto istitutivo dell'organismo non autonomo, qualora l'Ordine intenda avvalersi di un ente già esistente, o di un'articolazione del Consiglio, e riadattarlo come Organismo di mediazione; la prima soluzione sembra comunque preferibile)

- deliberazione di determinazione delle indennità e della tabella delle indennità redatta secondo i criteri di cui all'art.16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180
- composizione della indennità e tabella delle indennità
- documentazione comprovante il personale facente parte della propria dotazione organica da destinare agli organismi speciali nonché dei locali che rientrano nella propria disponibilità da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di mediazione
- elenco dei mediatori diviso per ambiti di competenza

N.B.: copia della presente domanda, nonche della domanda di autorizzazione all'istituzione di organismi
speciali, dell'atto riepilogativo con la parte relativa alle sezioni e la parte relativa alle appendici dovranno
essere inviate anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it
Data

Data	
	Il Legale Rappresentante

Al responsabile del Registro degli organismi di mediazione Ministero della Giustizia Roma

ATTO RIEPILOGATIVO DEI DATI E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI CUI È CHIESTA I'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE PER ENTI OD ORGANISMI PUBBLICI

L'atto si compone di n.4 sezioni e n.6 appendici e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente

PARTE RELATIVA ALLE SEZIONI

Sezione prima Denominazione dell'organismo di mediazione

Richiedente:
☐ Ente Pubblico
☐ Organismo soggetto autonomo di diritto pubblico
☐ Camera di Commercio
☐ Associazione fra Camere di Commercio
☐ Ordine professionale
Denominazione dell'Organismo di cui si richiede l'iscrizione nel Registro:
Specificazione della natura (autonoma o non autonoma) dell'organismo di cui è chiesta l'iscrizione):
Oggetto sociale: (indicare la espressa previsione dell'atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le
findical cia copi cosa pi consione den atto costitutivo nena quale sia latta menzione che nentia tia le

attività dell'ente anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28)

Sezione seconda Dati del rappresentante legale del richiedente

Cognome				
Nome				
Data di nascita Luo				
Stato di nascita				
Cittadinanza				
Residenza o domicilio				
Via/Piazza			, n	
Comune e Provincia				
C.A.P				
Stato di residenza				
Qualifica				
	Sezione terza			
Dati dell'organismo	(se soggetto autonom	no) o dell'ente is	stitutivo	
Denominazione o ragione sociale				
Natura giuridica:				
☐ Ente Pubblico				
☐ Organismo soggetto autonomo di diritto ¡	pubblico			
☐ Camera di Commercio				
☐ Associazione fra Camere di commercio				
☐ Ordine professionale				
C.F				
P. IVA				
data atto costitutivo				
data statuto vigente				
Sede legale:				
Via/Piazza		. n.	CAP	
Comune e provincia				
Nazione				
Telefono				
Fax				
Posta elettronica				
Sito Web				
Prima sede				
Via/Piazza		; n	.CAP	
Comune e provincia				
Telefono				
Fax				
Posta elettronica				
Seconda sede				
Via/Piazza		; n	CAP	
Comune e provincia				
Telefono				
Fax				
Posta elettronica				

Sezione quarta Requisiti per l'iscrizione

Il richiedente, al fine di certificare il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, consapevole delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- di avere stipulato una polizza assicurativa di importo non inferire a € 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- che i mediatori sono in possesso dei requisiti di cui all'art.4.comma terzo lett. a), b), c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- di avere istituito un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativo delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; vd. art.12 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180

n	mediatori da iscrivere nell'elenco dei mediatori esperti nella materia
	internazione, aventi il possesso del requisito aggiuntivo di cui
all'art.4, com	ma terzo, lett. d) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
n	mediatori da iscrivere nell'elenco degli esperti nella materia dei rappor
di consumo	
di volere istit	uire un organismo speciale per la seguente materia di propria competenza:
	<i>j</i>
di avere la di	ponibilità del seguente personale:;
di notere util	zzare i seguenti locali nella propria disponibilità: ;

ELENCO DEI MEDIATORI

scheda da compilarsi per ciascun soggetto

Cognome	ali
Nome	Sesso: □ M □ F
Data di nasc	ita Luogo di nascita
Stato di nasc	cita
C.F	Partita. IVA
Cittadinanza	
Residenza o	domicilio
Via/Piazza _	, n
Comune e P	rovincia
C.A.P	
Stato di resi	denza
Indirizzo di p	oosta elettronica
Requisiti:	
a.	titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale)
	ovvero a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale:
b.	frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l'attività di formazione dei mediatori ai sensi dell'art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 durata del corso valutazione finale
	n l'ente e/o l'organismo uridico ed economico
Numero di e	enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, comma to ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) a svolgere l'attività di mediazione
Requisiti pe	rsonali (art. 13 d.lgs. 58/1998)

requisiti di onorabilità, come da allegato

Consenso alla pubblicazione

Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto

Allegati

Il mediatore allega:

- autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all'art.4, comma terzo lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l'organismo, con specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all'iscrizione in un ordine o collegio professionale;
- copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall'ente accreditato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- copia del documento di identità in corso di validità;

Data e sottoscrizione del mediatore		
-------------------------------------	--	--

ELENCO DEI MEDIATORI ESPERTI NELLA MATERIA INTERNAZIONALE

scheda da compilarsi per ciascun soggetto

Cognome	
Nome Sesso: ■ M ■ F	
Data di nascita Luogo di nascita	
Stato di nascita	
C.F Partita. IVA	
Cittadinanza	
Residenza o domicilio	
Via/Piazza, n	
Comune e Provincia	
C.A.P	
Stato di residenza	
Indirizzo di posta elettronica	
a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) ovvero a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: b. conoscenza linguistica necessaria per la iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella mat internazionale, attestato da certificato o autocertificazione allegata: c. esperienza nella materia internazionale, attestata da documentazione idonea; d. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l'attiv formazione dei mediatori ai sensi dell'art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 durata del corso valutazione finale	
Rapporti con l'ente e/o l'organismo rapporto giuridico ed economico numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, c terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)	omma

Consenso alla pubblicazione

requisiti di onorabilità, come da allegato

Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto

Allegati

Il mediatore allega:

- autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all'art.4, comma terzo, lett.c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l'organismo, con specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all'iscrizione in un ordine o collegio professionale;
- copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall'ente accreditato ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue estere;
- documentazione idonea attestante la esperienza nella materia internazionale;

Data e sottoscrizione del mediatore	
Data e sottoscrizione del mediatore	

ELENCO DEI MEDIATORI ESPERTI NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI CONSUMO

scheda da compilarsi per ciascun soggetto

	scrieda da compilarsi per ciascum soggetto	
Dati perso	onali	
Cognome		
	Sesso: □ M □ F	
	scita Luogo di nascita	
Stato di na	ascita	
	Partita. IVA	
Cittadinan	nza	
	o domicilio	
Via/Piazza	, n,	
Comune e	Provincia	
C.A.P		
Stato di re	esidenza	
	li posta elettronica	
Requisiti:		
a.	titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale)ovvero	
	a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale:	
	esperienza nella materia dei rapporti di consumo, da dichiarare come da allegato	
C.	frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l'attività o formazione dei mediatori ai sensi dell'art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180	li .
	durata	
	valutazione finale	
Rapporti c	con l'ente e/o l'organismo	
rapporto g	giuridico ed economico	
numero di	i enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art.6,comm	a
terzo, decr	reto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180);	
Requisiti p	personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)	
requisiti di	i onorabilità, come da allegato	
Consenso	alla pubblicazione	
Il mediato	re dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero della Gius	stizia
a pubblicit	tà e garanzia della qualità del servizio offerto	

Allegati

Il mediatore allega:

- autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all'art.4, comma terzo, lett.c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l'organismo, con specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all'iscrizione in un ordine o collegio professionale;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall'ente accreditato ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo;

rizione del mediatore	crizione del mediatore	1	
rizione del mediator	crizione del mediator	Δ	· A

Polizza assicurativa

Compagnia assicuratric	e
Massimale assicurato: _	
Durata della polizza	

Il richiedente dichiara che l'oggetto della polizza corrisponde a quanto richiesto dall'art.4, comma secondo, lett. b) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, secondo il seguente modello: «La polizza, di importo non inferiore ad € 500.000,00 deve avere a oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione"

PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI

Allegato alla scheda dei mediatori:

all. 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti dall'4, comma 3 lettera C) del decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.180

II/La sc	ottoscritto/a
	e residente in
	in qualità di
dell'or	ganismo di conciliazione
menda dichiar	pevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni ci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di azioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
	DICHIARA
1. 2. 3. 4.	di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
Luogo,	data Firma

Si allega copia documento d'identità in corso di validità

all. 2)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ' DISPONIBILITA' DEL MEDIATORE

11/1	la sottoscritto/a (cognome e nome)	
nat	to/a il il	
C.F	F	
Res	sidente in C.A.P prov	
Via	a n n	
Tel	I Fax	
	DICHIARA	
	essere disponibile allo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'elenco della sezione C pre comma terzo, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 per l'organismo	visto nell'art.
	DICHIARA	
dic sul	cresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 44 chiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedime lla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e ell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità di:	nto emanato
	possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:;	
	ovvero: di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: :	_ dal
C) D)	di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all'art.18 ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:	del decreto
1. 2. 3. 4. 5.		- - - -
e d	di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione super	ore a cinque
Da	rta Firma	

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ' DISPONIBILITA' DEL MEDIATORE

esperto nella materia internazionale

nato/	a	prov	_il
C.F			
	ente in		
Via			n
Tel	Cell	Fax _	
		DICHIARA	
all'ele	·	parte i) ed ii) sezione b)	erto nella materia internazionale, di cu del decreto ministeriale 18 ottobre 201
		DICHIARA	
dichia sulla l	razioni mendaci e della decadenza de pase di dichiarazioni non veritiere, di c rt. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto possedere il seguente titolo di st	ei benefici eventualmente sui all'art. 75 del D.P.R. 28 la propria responsabilità di	el D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso of conseguenti al provvedimento emanato s/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effeto i: ploma di laurea universitaria triennale processi in caso of conseguenti della provvedimento emanato della provvedimento del
В)		ine o collegio profession	nale: da
C)	di possedere una specifica formazion decreto ministeriale 18 ottobre 2010	-	ormazione di cui all'art.18 del
D)	di aver dato la propria disponibilità p 1.	•	mediazione:
	2.		
	3.		
	4.		
	5		
E)	di non avere manifestato la propria cinque;	disponibilità per un numei	ro di organismi di mediazione superiore
F)	di essere esperto nella materia interi	nazionale e di avere le cond	oscenze linguistiche necessarie;
Data _			
			Firma

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI ORGANISMI SPECIALI COSTITUITI DA ORDINI PROFESSIONALI DIVERSI DAGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI

Cordine professionale	
rappresentato da	
CHIEDE	
ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010 nonché dell'art.4, comma quarto, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180)
di essere autorizzato da codesto Ministero della Giustizia a costituire un organismo speciale di mediazione. A tal fine dichiara:	
 che tale organismo di mediazione è destinato alla trattazione della materia riservata alla procompetenza ed in particolare per la mediazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 5 D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, nonché di ogni altra controversia di natura civile e commerciale, pur riconducibile all'attività professionale dell'ingegnere, come disciplinata dalle pertindisposizioni di legge e, in particolare, dalle disposizioni della Legge 24 giugno 1923, n. 139 dell'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; che il suddetto organismo si avvarrà di proprio personale; che saranno destinati locali idonei nella propria disponibilità per lo svolgimento dell'attività di mediazione 	del ché enti
Data Firma	

6.2. Ipotesi di Statuto dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli ingegneri

Statuto dell'Organismo di mediazione dell'Ordine di
Art. 1
(Costituzione)
Ai sensi e per le finalità dell'art. 16 del D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di, giusta delibera n del, l'Organismo di Mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Art. 2
(Sede)
L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di, in, Via, n, salvo che il Consiglio, con propria delibera, non disponga diversamente.
Art. 3
(Composizione)
1. L'Organismo è composto dai membri del Consiglio dell'Ordine in carica (è possibile prevedere la nomina di componenti ulteriori o diversi con apposita delibera consiliare), che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. Il Presidente dell'Organismo è eletto al suo interno a maggioranza di voti, insieme al segretario e al tesoriere.
2. I componenti dell'Organismo entrano in carica in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine. Rimangono in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. I componenti del Consiglio possono svolgere le funzioni di mediatore.
Art. 4
(Personale)
 L'Organismo svolge la propria attività avvalendosi del personale dipendente del Consiglio. A tal fine, il Consiglio delega (indicare il numero dei dipendenti) dei

propri dipendenti, nominativamente individuati, allo svolgimento dei compiti di segreteria dell'Organismo.

2. Il personale destinato alla segreteria dell'Organismo è soggetto all'obbligo di riservatezza e non può assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5

(Il Presidente dell'Organismo)

- 1. Il Presidente dirige l'Organismo di mediazione e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori, del Segretario e del personale di Segreteria. Assegna ai mediatori le controversie sottoposte all'Organismo secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia, eventualmente aderendo all'indicazione congiunta delle parti. Vigila sull'osservanza, da parte del mediatore designato, degli obblighi gravanti dal rispetto della legge e delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010, del D.M. n. 180/2010 e del Regolamento di mediazione, nonché dei principi del codice etico. Provvede, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione del medesimo dall'esercizio delle funzioni o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei mediatori dell'Organismo. Esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali doglianze nei confronti dell'operato dei mediatori. Stabilisce l'importo dell'indennità da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della controversia.
- 2. Il Presidente può delegare singole funzioni ai membri dell'Organismo.
- 3. L'Organismo è convocato dal Presidente senza particolari formalità ed è validamente costituito con la presenza di almeno _____ componenti. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Ingegneri.
- 4. Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, numerato in ogni pagina e vidimato dal Presidente dell'Organismo, e custodito nella segreteria.
- 5. Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente o di chi ne eserciti temporaneamente le funzioni.

Art. 6

(Il Segretario dell'Organismo)

- 1. Il Segretario, insieme al personale della Segreteria, coadiuva il Presidente dell'Organismo nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 2. Il Segretario tiene il Registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art. 7

(Obblighi e funzioni dell'Organismo)

- 1. Il Consiglio dell'Ordine è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di importo non inferiore a € 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo.
- 2. L'Organismo svolge le seguenti funzioni:
- a) redige e aggiorna periodicamente l'Elenco dei Mediatori e degli ausiliari che prestano la propria attività per l'Organismo;
- b) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutte le incombenze successive alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal medesimo;
- e) predispone il rendiconto contabile finanziario.

Art. 9

(Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione)

- 1. L'Organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a menzionare il proprio numero di iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione, utilizzando la dicitura: "iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 18 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28".
- 2. L'Organismo è tenuto, altresì:
- a) a comunicare al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione nel Registro;
- b) a inviare al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione il verbale attestante l'esito positivo del procedimento di mediazione;
- c) a trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione, al termine del procedimento di mediazione, la scheda di valutazione del servizio, sottoscritta dalla parte con le indicazioni delle proprie generalità, attraverso modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
- d) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno di iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

Art. 10

(I Mediatori dell'Organismo)

- 1. I Mediatori di cui si avvale l'Organismo devono essere Ingegneri iscritti all'Albo nelle sezioni A e B da almeno cinque anni e devono essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in conformità all'art. 18 del D.M. 18.10.2010, n. 180.
- 2. Nello svolgimento del servizio di mediazione, i Mediatori possono avvalersi della collaborazione di ausiliari ed esperti, i quali non devono necessariamente esercitare la professione di ingegnere.
- 3. I Mediatori non devono:
- a) aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali;
- b) aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- c) essere incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- d) essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- f) essere iscritti ad altri Organismi di Mediazione (si può eliminare).

Art. 11

(Elenco dei Mediatori)

- 1. Per lo svolgimento dell'attività di mediazione, l'Organismo si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno ______ Ingegneri che siano in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del Decreto Ministeriale 18.10.2010, n. 180.
- 2. L'Elenco dei Mediatori è aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno e inviato al Ministero della Giustizia.

Art. 12

(Gestione contabile e proventi dell'Organismo)

- 1. Costituiscono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.
- 2. Costituiscono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.

- 3. Le entrate e le uscite dell'Organismo di mediazione sono annotate nel bilancio del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario.
- 4. Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al Consiglio dell'Ordine, che lo esercita tramite il proprio Consigliere Tesoriere.
- 5. L'Organismo è tenuto a depositare il rendiconto contabile-finanziario, entro il di ciascun esercizio finanziario presso la Tesoreria del Consiglio dell'Ordine. Entro il successivo _______, il Consiglio dell'Ordine provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua approvazione. In caso di mancata approvazione, il rendiconto viene trasmesso, con la relazione del Consigliere Tesoriere, al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione per quanto di sua competenza.
- 6. Per compensare le maggiori uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dalle attività dell'Organismo, dalle entrate dell'Organismo sono detratte le seguenti voci di spesa:
- "spese del personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'Organismo;
- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mediazione;
- "spese postali e telefoniche": le maggiori spese postali e telefoniche derivanti dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Art. 21

(Cancellazione dell'Organismo dal Registro ministeriale)

In caso di cancellazione dell'Organismo dal Registro ministeriale degli Organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione pendenti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, all'Organismo di Mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri territorialmente più prossimo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

Il presente statuto entra in vigore in seguito all'iscrizione dell'Organismo nel Registro ministeriale degli Organismi di mediazione.

6.3. Ipotesi di Regolamento della procedura di mediazione presso gli Ordini degli ingegneri

Regolamento	della prod	edura di	i mediazione
Ordine o	legli Ingeg	neri di _	

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 april	e 2010, n. 28, il presente regolamento
si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaura	ti innanzi all'Organismo di mediazione
dell'Ordine professionale degli Ingegneri di	in forza di un accordo, di una clausola
contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su inv	rito del giudice, su iniziativa di taluna o
di tutte le parti e finalizzati alla conciliazione di contro	versie di natura civile e commerciale,
vertenti su diritti disponibili.	

2. L'Organismo dell'Ordine professionale degli Ingegneri di ______ è competente per la mediazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 5 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, nonché di ogni altra controversia di natura civile e commerciale, purché riconducibile all'attività professionale dell'Ingegnere, come disciplinata dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dalle disposizioni della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dell'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Capo II - Organi della mediazione

Art. 2 - Il mediatore

Con il termine "mediatore" si intende la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l'attività di mediazione all'interno degli organismi di cui all'art. 1.

Art. 3 - Designazione del mediatore e garanzie di imparzialità della funzione

- 1. Il Presidente dell'Organismo designa il mediatore, individuandolo tra i nominativi di coloro i quali, iscritti alle sezioni A o B dell'albo degli Ingegneri da più di cinque anni, risultino inseriti nell'apposito elenco tenuto dalla Segreteria.
- 2. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
- 3. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Presidente dell'organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto

dell'oggetto e del valore della controversia, eventualmente aderendo all'indicazione congiunta delle parti.

- 4. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
- 5. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità secondo la formula di cui all'Allegato 1 al presente regolamento. In difetto, e nei casi previsti dal successivo art. 4, egli deve informare immediatamente il Presidente dell'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.
- 6 Qualora il mediatore designato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale, il Presidente dell'organismo d'ufficio o a istanza di parte, provvede alla sua sostituzione. Se l'incarico di mediazione è assegnato al Presidente dell'organismo, la competenza a decidere sulla relativa sostituzione è rimessa al Segretario dell'Organismo.
- 7. Le parti possono comunque richiedere al Presidente dell'organismo, congiuntamente e per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Presidente dell'organismo nominerà un altro mediatore.
- 8. Il Presidente dell'organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere accettata dal Presidente.

Art. 4 - Cause di incompatibilità

- 1. Il mediatore non può accettare l'incarico quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti o dei difensori delle parti.
- 2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto che possa incidere sulla sua indipendenza e imparzialità anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 - Obblighi del mediatore

- 1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.
- 2. Nel rispetto delle garanzie di cui al precedente art. 3, il mediatore è chiamato a svolgere la sua attività improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. Nel corso del procedimento, egli deve comportarsi in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

- 3. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità di farsi assistere da uno o più ausiliari, in conformità al successivo art. 5.
- 4. Il mediatore deve formulare la proposta di conciliazione in osservanza dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Egli è tenuto, altresì, a conformarsi alle regole di procedura stabilite dal D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e dal presente regolamento, nonché a ogni richiesta organizzativa proveniente dal responsabile dell'organismo.

Art. 6 - Gli ausiliari del mediatore

- 1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può farsi assistere da uno o più ausiliari nominati dal Presidente dell'organismo.
- 2. Agli ausiliari del mediatore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, in quanto compatibili.
- 3. In casi eccezionali, qualora non sia possibile nominare uno o più ausiliari e la natura o l'oggetto della controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può farsi assistere da uno o più esperti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione. Alla relativa nomina provvede il Presidente dell'organismo, per il tramite della Segreteria. La nomina é subordinata al consenso dell'interessato e all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente dell'organismo di mediazione dirige l'organismo e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori e del personale della Segreteria.

Art. 8 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'organismo di mediazione amministra il servizio di mediazione. A tal fine, essa predispone un registro, anche informatico, recante, per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato e i suoi eventuali sostituti o ausiliari, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

- 3. La Segreteria, inoltre, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
- a) invia alle parti diverse dall'istante la domanda di mediazione; mentre
- b) comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, invitandole a trasmettere, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.
- 4. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.
- 5. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione, ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Art. 9 - Le parti

Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente, tranne nei casi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, allorquando devono farsi assistere da un difensore.

Capo III – Il procedimento di mediazione

Art. 10 - Sede del procedimento

- 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'organismo.
- 2. La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Presidente dell'organismo.

Art. 11 - Domanda di mediazione

- 1. La domanda di mediazione deve contenere:
- a) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;

- b) i dati identificativi di colui il quale, ove necessario, rappresenti la parte nel procedimento di mediazione, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art. 7.
- d) la descrizione dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda di mediazione;
- e) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.
- 2. La domanda può contenere, altresì:
- a) una copia, laddove esistente, della clausola da cui trae origine la domanda di mediazione;
- b) i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia dai quali la parte intende farsi assistere nel procedimento;
- c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- d) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento di mediazione.
- 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'organismo di mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
- 4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'organismo di mediazione, di cui all'Allegato 2 al presente regolamento, o in forma libera.
- 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 12 – Obblighi di riservatezza

- 1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
- 2. Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, le parti, il personale della segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

- 3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- 4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- 6. Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 13 - Procedimento di mediazione

- 1. Il mediatore convoca le parti, congiuntamente o separatamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione e conduce l'incontro senza particolari formalità.
- 2. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
- 3. Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto per iscritto della presenza o della mancata partecipazione delle parti.
- 4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
- 5. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche se le parti non lo richiedano, purché abbiano partecipato al procedimento di mediazione.
- 6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, inclusi i compensi dovuti al mediatore e agli ausiliari o agli esperti eventualmente nominati, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
- 6. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
- 7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
- 8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) quando le parti raggiungono un accordo;
- b) quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore.
- 2. Il procedimento di mediazione si conclude, altresì:
- a) qualora una delle parti non partecipi al procedimento di mediazione;
- b) qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
- c) qualora il mediatore ritenga che la prosecuzione del procedimento di mediazione non possa condurre ad alcun risultato utile;
- d) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
- 3. La sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
- 4. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
- 5. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
- 6. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
- 7. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
- 8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
- 9. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo.

Art. 15 - Indennità

- 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
- 2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.
- 3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al

momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

- 4. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto in misura di metà, prima dell'incontro di mediazione. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
- 5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'organismo di mediazione.
- 6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Il valore è determinato dal Presidente dell'Organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.
- 7. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo:
- a) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- b) nel caso in cui all'incontro di mediazione non siano presenti tutte le parti.
- 8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo; essa deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.
- 9. E' facoltà dell'organismo:
- a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
- 10. L'organismo ridetemina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
- 11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- 12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

All. 1

Dichiarazione di imparzialità

(art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 28/2010, art. 3, comma 5 del Regolamento di mediazione)

Il sottoscritto	, nato a, il
, C.F	, nella propria qualità di
mediatore dell'Organismo di mediazione dell'Ordine d	degli Ingegneri di,
dichiara	a
di accettare l'incarico di mediazione nella controve	ersia tra e
, iscritta nel reg	istro dell'Organismo di mediazione al n e
di svolgerlo in assoluta indipendenza e imparzialità,	nel rispetto della legge e delle disposizioni del
D.Lgs. n. 28/2010, del D.M. n. 180/2010 e del Regola	amento di mediazione, nonché dei principi del
codice etico.	
Dichiara al	tresì
di non avere in corso rapporti o relazioni di tipo profe	essionale, commerciale, economico, familiare o
personale con una delle parti o dei difensori delle par	ti e che non sussistono circostanze di fatto che
possano compromettere il corretto svolgimento dell'i	ncarico.
Data,	
In fede,	

Firma

Domanda di mediazione

(art. 11, comma 4 del Regolamento di mediazione)

Il sottoscritto	, nato a	, il
, C.F	ا را	residente in
, Via	, n (eve	entualmente:
rappresentato (e/o difeso) da		
alla presente domanda)		
nella conti	roversia contro	
(il sig./la sig.ra, oppure la società, l'associazion	e, l'ente, ecc.)	
residente in (oppure con sede in)	, Via	, n
vertente	in materia di	
(indicare la materia – ad es., diriti	ti reali – cui si riferisce la controversia)	
Pro	emessa	
(indicare sommariamente i f	atti all'origine della controversia)	
N	Motivi	
(indicare sommariamente le ragion	ii oggetto della domanda di mediazione)	
Tutto ciò premesso, il sottoscritto		
c	hiede	
che venga esperito il procedimento di mediaz	zione per la risoluzione della presente	controversia
(indicando anche l'oggetto specifico della dor	manda di mediazione: ad es., la risolu	ızione di un
contratto, o il riconoscimento di una somma).		
Il sottoscritto	dichiara che il valore de	lla presente
controversia, determinato a norma del codice d	i procedura civile, è pari a	
Allegati (facoltativo):		
1) copia della clausola da cui trae origine la dom	ianda di mediazione;	
2) i dati identificativi dei difensori, dei professi	onisti e/o delle persone di fiducia dai q	_l uali l'istante
intende farsi assistere nel procedimento di med	iazione;	
3) la dichiarazione di anticipare per intero i cos	sti del procedimento, fatta salva la poss	ibilità di una
diversa ripartizione delle spese successiva all'es	pletamento del procedimento;	
4) la richiesta che l'incontro non abbia luogo	qualora la parte convenuta non abbia	manifestato
l'intenzione di partecipare al procedimento di m	nediazione.	

All. 3

Tabella delle indennità

(art. 15, comma 4, del Regolamento di mediazione)

Spese di avvio della procedura

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento)

€ 40,00 (+IVA)

Spese di mediazione

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte		
Fino a € 1.000,00	MIN € 40 (+IVA)* MAX € 65,00 (+ IVA)*		
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+IVA)*		
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+IVA)*		
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+IVA)*		
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+IVA)*		
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*		
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)*		
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+IVA)*		
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+IVA)*		
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+IVA)*		

^{*}Se dovuta

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Presidente dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Presidente dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del codice di procedura civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Presidente dll'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le Spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

All. 4

Codice etico

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore (o di ausiliario o esperto) è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
- 2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 3. Il mediatore si obbliga a rispettare le norme previste dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto.
- 4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;.
- 6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,
- 7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
- 8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

- 10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- 11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- 12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
- 13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

Scheda di valutazione del servizio di mediazione

(art. 7, comma 5, lettera b) del D.M. n. 180/2010)

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (=" insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 (="ottimo").

Data di compilazione:					_
Generalità della parte che compila il questionario					
1) Come e perché si è ricorsi al servizio:					
Per clausola inserita nel contratto					
Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consu	ılente)				
Su invito del giudice					
A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazion	ne, effe	ttuat	ta da	una	parte
Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione					
Altro (specificare)					
2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione	1	2	3	4	5
dell'Organismo del Consiglio dell'Ordine di					
3) Esprima un giudizio complessivo su:					
Disponibilità e cortesia dei funzionari	1	2	3	4	5
Preparazione e professionalità dei funzionari	1	2	3	4	5
Semplicità della procedura	1	2	3	4	5
Chiarezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1	2	2	1	5

Trasparenza delle	e procedure			1	2	3	4	5
Gestione dei tem	pi			1	2	3	4	5
Comfort degli am	bienti (ampiezza sala,	, luminosità)		1	2	3	4	5
Riservatezza				1	2	3	4	5
4) Esprima un giud	dizio sul mediatore:							
Disponibilità e co	rtesia del mediatore			1	2	3	4	5
Preparazione e p	rofessionalità del med	liatore		1	2	3	4	5
Chiarezza esposit	iva			1	2	3	4	5
Imparzialità, indi	pendenza e neutralità			1	2	3	4	5
Riservatezza				1	2	3	4	5
5) Il costo sostenul	o è conforme al servi	zio da Lei ricevuto?		SI	?		NO	?
6) Come è ven	uto a conoscenza	del Servizio di mediaz	ione del	Consi	glio	dell'	Ordir	ıe di
?								
AssociazioProfessionAssociazioFamiliare/	et della Camera di Co ne di categoria ista (Avvocato, Comm ne dei consumatori	nercialista) ne aveva già provato il sen	rvizio					
9) Consiglierà il Se	rvizio di mediazione d	del Consiglio dell'Ordine	di ad	un far	niliar	e/an	nico/	
conoscente?								
SI	?		NO				?	

10) Utilizze	rà di nuovo il Servizio di mediazio	one del Consiglio dell'Ordine di	qualora ne avesse
bisogno?			
SI	?	NO	?
11) Eventua	ali suggerimenti perché in futuro	si possa meglio corrispondere alle s	ue aspettative
			
Firma della	parte che ha compilato il quest	ionario	
	Orga	nismo di Mediazione del Consiglio d	ell'Ordine di
	Iscritto al n del Registro de	gli Organismi di Mediazione del Min	istero della Giustizia

ALLEGATI

ALLEGATO 1

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28



Gazzetta Ufficiale N. 53 del 05 Marzo 2010

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia²;

_

² - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,

c.r. 307 — La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Vademecum per gli Ordini degli Ingegneri (progress)

previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica .». –

Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.): «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali). –

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato "Registro", vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro; d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; e) prevedere la possibilita', per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolta' di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; I) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali; m) prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti; n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo



E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222³.

Art. 2 Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano

successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi; r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilita' tale da garantire la neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». - La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio 2008.

³ - Il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 reca: «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.».

l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'. 4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4 Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato

dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo⁴.

-

⁴ - Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 reca: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.». - Si riporta il testo dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.):

[«]Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Le disposizioni di

cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.):

«Art. 37 (Azione inibitoria). - 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'art. 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente titolo. 2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 3. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 140».

«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. 4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia' avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere. 7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. 8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le

disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. 10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo. 11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 2. L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'. 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. 7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente. 9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 10. E' escluso l'intervento di

Art. 6 Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.

Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo

terzi ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile. 11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio. 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 14. La sentenza che definisce il giudizio fa' stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.». -

Si riporta il testo dell'art. 667 del codice di procedura civile: «Art. 667 (Mutamento del rito). - Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.». –

Si riporta il testo dell'art. 703 del codice di procedura civile: «Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669-novies, terzo comma.».



1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89⁵.

Art. 8 Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile⁶.

Art. 9 Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale

⁵ - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile.): «Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'art. 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione dell'avvenuta violazione.».

⁶ - Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di procedura civile: «Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.».



provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10 Inutilizzabilita' e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili⁷.

«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le

⁷ - Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del codice di procedura penale: «Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 6. Sono vietati il seguestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.».



Art. 11 Conciliazione

1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono⁸.

notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

⁸ - Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile: «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di societa' e di



Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale⁹.

Art. 13 Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3.

associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.».

⁹ - Si riporta il testo dell'art. 2 della direttiva 2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale): «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti e' domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; b) il ricorso alla mediazione e' ordinato da un organo giurisdizionale; c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell'art. 5, un invito e' rivolto alle parti. 2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti e' avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio e' stabilito in conformita' degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.».



Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri¹⁰.

Art. 14 Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.

¹⁰ - Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile: «Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.». Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.». «Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.».



Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito¹¹.

Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

 Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita'

11 - Per il testo dell'art. 140-bis di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5.

di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato¹².

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennita'

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle

¹² - Per il decreto del Ministero della giustizia 23 luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1. Il decreto 23 luglio 2004, n. 223 reca: (Regolamento recante approvazione delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). - Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie). - 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.».

indennita' dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero. 7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8¹³.

⁻ Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.): «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di



quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro; d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; e) prevedere la possibilita', per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolta' di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; I) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali; m) prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti; n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi; r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilita' tale da garantire la neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: «Art. 2 (Fondo unico giustizia). 1 - 6 (Omissis); 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da destinare



Art. 18 Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

mediante riassegnazione: a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; c) all'entrata del bilancio dello Stato. 7-bis - 10 (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.): «Art. 7 (Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia). 1-2 (Omissis); 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresi' determinate le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari. 5 - (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A): «Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».



Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16¹⁴.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20 Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'. 2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre

¹⁴ - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.): «Art. 2 (Compiti e funzioni). 1-3 (Omissis); 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 5-9 (Omissis).».

c.r. 307 — LA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI. VADEMECUM PER GLI ORDINI DEGLI INGEGNERI (PROGRESS)

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» ¹⁵.

¹⁵ - Per il testo dell'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, vedi note all'art. 17. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.): «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (abrogato); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis (abrogato).». - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.): «Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15.». «Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti del



Art. 21 Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo¹⁶.

reddito d'impresa). 1-4 (omissis); 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 6-9 (omissis).».

¹⁶ - La legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».



Capo V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;»¹⁷.

Art. 23 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto¹⁸.

¹⁷ - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.): «Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi': a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista alla licenza prevista dall'art. 115 del TULPS; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione. 5bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».

¹⁸ - Si riporta il testo dell'art. 409 del codice di procedura civile: «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di



Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».



ALLEGATO 2

D.M. 18 ottobre 2010, n. 180